

Il cammino sinodale

Una rilettura in corso d'opera



Giuseppe Trotta SJ

Redazione di *Aggiornamenti Sociali*
<trotta.g@aggiornamentisociali.it>

Sta per compiersi un'altra tappa del cammino sinodale. A distanza di un anno dal Sinodo straordinario dei vescovi dello scorso ottobre si terrà quello ordinario, per proseguire la riflessione avviata da papa Francesco sulla famiglia, vista al tempo stesso come destinataria e soggetto attivo dell'evangelizzazione. Si propone una rilettura del percorso fatto finora a partire dalle questioni teologiche e pastorali relative al matrimonio.

Iniziato nell'ottobre 2013, il "processo sinodale" – come lo ha definito lo stesso papa Francesco – si è imposto all'attenzione dei media nel febbraio 2014, quando il cardinale Walter Kasper ha tenuto al Concistoro – l'assemblea collegiale di tutti i cardinali, presieduta dal Papa – una relazione introduttiva nella quale articolava i punti fermi del Magistero cattolico sulla famiglia, **con le sfide poste alla pastorale dai nuovi contesti delle relazioni familiari, con particolare attenzione alle questioni matrimoniali**. A questo proposito, il card. Kasper portava come esempi due situazioni in cui la prassi della Chiesa, basata su un modo di procedere giuridico, mostra i suoi limiti: la separazione voluta da uno o entrambi i coniugi, certi in coscienza di non aver contratto validamente il sacramento del matrimonio, ma impossibilitati a dimostrarlo in modo oggettivo; e il rifiuto di dichiarare nullo il proprio matrimonio da parte di persone separate che lo ritengono tuttavia fallito (Kasper 2014a). Se il nucleo essenziale del messaggio evangelico – di cui la Chiesa è chiamata a

essere annunciatrice e testimone – è la misericordia, come coniugarla con le esigenze della giustizia e del diritto, evitando gli estremi del lassismo e del rigorismo (cfr Kasper 2014b e Brena 2015)?

Le parole del card. Kasper hanno suscitato un acceso confronto fra quanti ritengono possibile modificare alcuni aspetti della prassi pastorale della Chiesa relativa alle unioni cosiddette “irregolari”, mantenendosi fedeli al Vangelo e alla tradizione, e quanti, invece, non lo ritengono possibile nella sostanza.

I media hanno interpretato questo dibattito in termini di apertura o chiusura dei vescovi rispetto ai profondi cambiamenti che negli ultimi decenni hanno segnato l’ambito delle relazioni familiari, presentando gli uni come progressisti, gli altri come conservatori. Si tratta di una lettura semplicistica e a volte strumentale, da superare perché non aiuta a seguire il confronto in atto dentro la Chiesa e a comprenderne le ragioni più profonde e le conseguenze.

Lasciando cadere la logica degli schieramenti e cercando, invece, di cogliere il nucleo essenziale delle questioni in esame, si osserva che **nel cammino sinodale le discussioni più animate hanno riguardato non tanto la famiglia, quanto la relazione coniugale, la cura delle unioni ferite o irregolari e la relativa prassi pastorale e sacramentale**. Una chiave di lettura più adatta, allora, ci sembra la distinzione fra due modi con cui si può guardare al matrimonio: dal punto di vista giuridico, ponendo in primo piano la dimensione istituzionale oggettiva, che contempla diritti e doveri; e da quello della relazione interpersonale, osservandone la qualità e subordinandovi l’istituzione. Al di là delle differenze di vedute, nessuno ha messo in discussione la concezione ecclesiale della famiglia, fondata sul matrimonio inteso come unione stabile e indissolubile di un uomo e una

L’esortazione apostolica *Familiaris consortio*, scritta da Giovanni Paolo II nel 1981 sul tema della famiglia, raccoglie le indicazioni del Sinodo dei vescovi del 1980 su «I compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi».

donna, aperta alla procreazione (cfr *Lumen fidei*, n. 52 e *Familiaris consortio* [FC], nn. 14-20). Pertanto, anche le due prospettive con cui si propone di rileggere il cammino sinodale compiuto finora non si trovano fra i vescovi come tali, in una forma assoluta, isolate l’una dall’altra: portate alle estreme conseguenze, infatti, risulterebbero incompatibili con la visione cattolica del matrimonio. Di fatto sono state tenute entrambe in considerazione, sebbene con diversa gradazione, e

hanno interagito all’interno del Sinodo straordinario producendo un documento finale che è una mediazione fra le due.

La matrice storica delle questioni disputate

Nel corso dei secoli la concezione del matrimonio in Occidente ha avuto una notevole evoluzione. È in questa cornice storica più ampia



che va inquadrato anche il processo sinodale (cfr Gaudemet 1987 e Melloni 2015).

Nei primi secoli dopo Cristo, la giurisprudenza romana stabilì progressivamente le norme in base alle quali la convivenza stabile fra un uomo e una donna si distingue dal concubinato – ritenuto anch'esso legittimo – e può considerarsi un “giusto matrimonio”, ovvero un'unione conforme al diritto, secondo il quale l'elemento costitutivo e discriminante della relazione matrimoniale è il consenso dei coniugi. La codificazione romana influì sulla prassi ecclesiale, finché i canonisti del XII e XIII sec. unirono gli elementi che i giuristi romani avevano desunto dal diritto naturale e dalla consuetudine con quelli dedotti dalla Scrittura come diritto divino e dalla tradizione della Chiesa. **Vengono così fusi insieme l'aspetto giuridico, per cui il matrimonio è un contratto, e quello sacramentale, che prevede un'unione indissolubile, segno visibile ed efficace dell'alleanza fra Dio e il suo popolo e dell'amore fra Cristo e la Chiesa.** Il passaggio definitivo si compie al Concilio di Trento, quando vengono sistematizzate le questioni relative ai sacramenti in reazione alla riforma luterana, che aveva riguardato anche il matrimonio (cfr Gaudemet 1987). Con l'avvento degli Stati liberali e la distinzione fra dimensione civile e religiosa si produce una separazione: a seconda della legislazione vigente nei vari Paesi, la celebrazione ecclesiale delle nozze può o meno avere anche effetti civili, con diverse conseguenze, ad esempio, in caso di divorzio, ammissibile per lo Stato ma non per la Chiesa.

Uno sviluppo più recente, ma forse più radicale, perché determinato da fattori culturali, è **l'importanza crescente attribuita all'amore fra i coniugi, ovvero alla qualità della loro relazione interpersonale, considerata un elemento essenziale anche per la sussistenza del vincolo.** Ma non è così ovunque: in molti luoghi della terra il matrimonio nasce da un patto fra le famiglie di origine e talora prescinde dalla volontà dei coniugi e da ciò che provano. L'amore, inteso come trasporto sentimentale verso l'altro, come rispetto e cura, si può costruire una volta istituita la convivenza stabile. Anche in Occidente questo sviluppo è relativamente recente: fondare il matrimonio su un tale amore reciproco è considerato la regola solo da alcuni decenni. Il consenso libero e consapevole, espresso in modo manifesto, continua a essere l'elemento costitutivo della relazione coniugale, ma la componente oggettiva con le sue conseguenze giuridiche e quella intersoggettiva hanno assunto un peso e un ruolo diversi rispetto al passato.

Con le dovute proporzioni, tenendo presente che per la Chiesa si tratta di un sacramento, l'evoluzione storica e la tensione venutasi a creare fra queste due componenti essenziali del matrimonio hanno segnato anche il Magistero.

Il matrimonio come grazia e come patto

Il “sì” dei nubendi, pronunciato davanti a testimoni nel contesto liturgico, istituisce la relazione coniugale nella forma sacramentale del patto, che rimanda alla categoria biblica dell’alleanza, caratterizzata da una dimensione verticale – il riconoscimento che quell’unione è voluta da Dio ed è una manifestazione del suo amore eterno – e una orizzontale, la promessa di reciproca fedeltà nell’amore per tutta la vita.

Quanti partono da una visione giuridica di tale consenso danno la priorità ai diritti e ai doveri che conseguono al rapporto così istituito, retto al contempo dal diritto divino e canonico¹.

In questo senso, il matrimonio è innanzitutto «una realtà che viene da Dio e non è più nella disponibilità degli uomini», come insegna Gesù: «l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (*Marco* 10,9; cfr Müller 2014, 139). Neanche la Chiesa può sciogliere il vincolo, ma solo constatarne la nullità. In questo caso, dovendo quanto più possibile escludere il rischio di dichiarare nullo un matrimonio valido, sono necessari dei riscontri oggettivi e per questo la via giuridica è l’unica percorribile, in quanto le clausole di possibile nullità sono solo quelle sancite dal diritto canonico.

Quanti, invece, partono da una concezione personalistica del matrimonio, tendono piuttosto a vederlo come «un’unione personale nella quale i coniugi si donano e si accolgono reciprocamente» e in quest’ottica «recuperano» gli «aspetti “oggettivi” ed istituzionali» (Kasper 2014a, 20). Chi segue questo approccio intende riprendere la linea seguita dal Concilio, che considera «l’alleanza fra i coniugi», consistente «nell’irrevocabile consenso personale», finalizzata a stabilire «l’intima comunità di vita e d’amore coniugale» (cfr *Gaudium et spes*, n. 48). In questo modo la Chiesa aveva ridimensionato la concezione canonistica del matrimonio ricorrendo alla categoria biblica del patto, inteso in termini di comunione fra le persone e non solo o principalmente come rapporto giuridico². Pertanto, anche le parole pronunciate da Gesù nella controversia con i farisei sul divorzio non vanno interpretate come «un paragrafo di un ordinamento giuridico cristiano» che sancisce una legge inderogabile, ma come appello radicale ai coniugi affinché si affidino alla volontà originaria di Dio, che li salva dall’arbitrio, in modo che «nessuno dei due è posto in balia dell’altro» (Kasper 2014a, 56-59).

¹ Cfr *Codice di Diritto canonico* (CIC), nn. 1055-1059.

² Il canone n. 1081 del CIC del 1917 definiva il consenso che istituisce il matrimonio come «un atto della volontà con il quale ciascuna parte dà e riceve il diritto perpetuo ed esclusivo sul corpo in ordine ad atti idonei alla generazione della prole». Il CIC del 1983, con il canone 1055, elimina questa definizione e recepisce la categoria del patto matrimoniale introdotta dal Concilio.



Entrambe le posizioni, portate alle estreme conseguenze, presentano dei limiti. La prima rischia di essere astorica, nel senso di vedere il matrimonio come un evento puntuale, legato a una volontà immutabile di Dio incarnata in un “sì” rispetto al quale il prima e il dopo vengono presi in considerazione solo in caso di difficoltà, di fronte a un fallimento, mentre anche nelle unioni andate a buon fine è sempre il tempo a rivelare se il vincolo sacramentale si è stabilito efficacemente. Inoltre, si rischia di non dare sufficiente rilievo alla coscienza individuale, affidandosi solo a ciò che può essere provato con la certezza del diritto, considerando egualmente irregolari tutte le situazioni diverse dalla norma, salvo prova contraria. Anche la dimensione spirituale della relazione, di cui si deve tener conto nella fase di preparazione al matrimonio, resta esclusa da un eventuale processo di separazione.

Dall'altro lato, insistere troppo sulla dimensione soggettiva rischia di enfatizzare oltre misura la componente affettiva, esponendo la relazione all'oscillazione dei sentimenti e alla variabilità delle circostanze, rendendola fragile e impedendole di perseverare nella grazia. La concezione personalistica del matrimonio è più in sintonia con la mentalità corrente, ma richiede particolare prudenza per evitare di recepirne aspetti incompatibili con il Vangelo e la tradizione.

Il dibattito sinodale

Queste chiavi di lettura e la prospettiva storica possono aiutare a seguire i lavori del Sinodo ordinario di ottobre con maggiore consapevolezza, riducendo l'impatto emotivo che gli argomenti trattati inevitabilmente portano con sé. Nel quadro fin qui delineato si propone ora di rileggere il documento pubblicato il 23 giugno 2015 da cui prenderà il via il dibattito sinodale, l'*Instrumentum laboris*, al tempo stesso punto di arrivo del cammino svolto finora.

Questo documento, infatti, è frutto del lavoro di un'apposita commissione che ha rielaborato la relazione conclusiva del Sinodo straordinario dello scorso ottobre, la *Relatio Synodi*, ampliandone i singoli paragrafi con approfondimenti e proposte da discutere. Presenta, quindi, sia gli orientamenti già emersi e condivisi da una parte dell'episcopato, sia elementi nuovi su cui i vescovi sono chiamati a riflettere e a esprimere il proprio parere.

L'*Instrumentum laboris* si apre proprio considerando l'emergere della soggettività come la principale sfida per la famiglia, nel contesto di un più ampio mutamento antropologico-culturale caratterizzato da luci e ombre: una maggiore libertà di espressione e l'affermazione dei diritti, in particolare di donne e bambini, ma anche il rischio dell'individualismo.

Sempre in termini di sfide, **si evidenzia la tensione che a volte si instaura fra la dimensione giuridica del matrimonio e quella della relazione interpersonale**, ad esempio nel caso dei matrimoni misti, un'opportunità in chiave ecumenica e di dialogo interreligioso, se non prevale l'indifferenza, ma difficili da configurare giuridicamente. Anche nella prassi sempre più diffusa della convivenza prima delle nozze o non orientata verso alcun vincolo istituzionale si sottolinea la divaricazione fra aspetto pubblico e privato della relazione.

In questa linea, uno specifico capitolo è dedicato a «Famiglia, affettività e vita». A fronte del riconoscimento di una giusta aspirazione a «relazioni affettive di qualità» emersa negli ultimi decenni, si afferma la necessità di tener conto del tempo necessario ai processi di crescita che la Chiesa è chiamata ad accompagnare. **La prospettiva temporale è senza dubbio uno degli assi portanti dell'*Instrumentum laboris*, fortemente orientato in senso pastorale, ma non per questo privo di elementi teologici.**

Nel Sinodo straordinario era stata proposta la legge della gradualità di cui si parla al n. 34 della *Familiaris consortio* come criterio di discernimento delle diverse situazioni familiari, tenendo presente che anche Dio comunica all'umanità la grazia dell'alleanza per tappe successive. La proposta era stata rifiutata per non creare equivoci, «come se ci fossero vari gradi e varie forme di precetto nella legge divina per uomini e situazioni diverse» (cfr FC, n. 34), ma nella relazione finale è stato mantenuto il riferimento alla pedagogia con cui Dio fa evolvere l'ordine della creazione verso quello della redenzione. Questo è particolarmente evidente nel caso del matrimonio, una realtà innanzitutto “naturale”, cioè voluta da Dio per tutta l'umanità (cfr *Genesi* 1-2), che in Cristo viene elevata a sacramento e trova così il suo compimento.

Questa prospettiva storica di progressivo sviluppo a partire da un dato “naturale”, universale, viene combinata con quanto aveva affermato a suo tempo il Concilio a proposito dei *semina Verbi*, quegli **elementi di verità, bontà e bellezza presenti in tutte le culture e anche nelle altre religioni, che i cristiani possono riconoscere come segni della presenza del Verbo, da coltivare e far crescere verso la piena manifestazione**³. Ecco la seconda coordinata, “spaziale”, con cui il documento preparatorio affronta le sfide esaminate nella prima parte, proponendo alcuni orientamenti pastorali.

Questo approccio, come detto, integra e relativizza la dimensione giuridico-istituzionale, nel senso che l'atto pubblico con cui viene sancita la relazione coniugale e istituita una nuova famiglia resta l'elemento costitutivo dell'unione, ma a partire “dal basso”, dal ri-

³ Cfr *Instrumentum laboris*, nn. 39 e 56.



conoscimento della presenza di alcuni segni essenziali per ogni giusto matrimonio, che possono crescere nel tempo fino a un definitivo “sì”. Per questo l'*Instrumentum laboris* da una parte ribadisce che il matrimonio naturale va compreso «alla luce del suo compimento sacramentale», perché solo il riferimento a Cristo fa conoscere «fino in fondo la verità dei rapporti umani»; dall'altra promuove «una morale della grazia che faccia scoprire e fiorire la bellezza delle virtù proprie della vita matrimoniale, fra le quali: rispetto e fiducia vicendevoli, accoglienza e gratitudine reciproche, pazienza e perdono».

Questa prospettiva che valorizza la qualità della relazione interpersonale non era certo assente nei precedenti documenti del Magistero, ma **non era ancora il punto focale da cui discernere limiti e potenzialità delle diverse situazioni, anche quelle cosiddette “irregolari”**. Infatti, uno dei punti più controversi della *Relatio Synodi* è stata l'affermazione di una nuova sensibilità pastorale, frutto di quegli elementi teologici evidenziati sopra, che porta a «cogliere gli elementi positivi presenti nei matrimoni civili e, fatte le debite differenze, nelle convivenze»⁴, come, ad esempio, «quando l'unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di superare le prove». In questi casi la Chiesa è invitata a incoraggiare e sostenere lo sviluppo verso il matrimonio.

Proseguendo su questa linea di riconoscimento del bene presente nella relazione, ma non ammissibile dalla legge, sono stati affrontati i casi di separazione, proponendo di rendere più accessibili e possibilmente gratuite le procedure per il riconoscimento di nullità, anche per via amministrativa, sotto la responsabilità del vescovo, o con un processo sommario quando la cosa è evidente. L'*Instrumentum laboris* in proposito definisce il processo giudiziale come la via di discernimento più accreditata nella storia della Chiesa, ma non l'unica, per accertare la verità sulla validità del vincolo matrimoniale.

Un'integrazione del processo canonico di nullità con altre forme di valutazione e accompagnamento delle situazioni problematiche viene prospettato anche nel caso dei divorziati risposati. Com'è noto, infatti, la prassi ecclesiale esclude dalla comunione sacramentale chi vive una seconda unione coniugale mentre è ancora valido il precedente matrimonio, perché questa condizione di vita contraddice «oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia» (cfr FC, n. 84). Inoltre, trattandosi di una situazione continua di peccato grave manifesto, non è possibile neanche ricevere l'assoluzione per mezzo del sacramento della riconciliazione. **Il Sinodo**

⁴ *Relatio Synodi*, n. 41, approvato con poco più dei due terzi dei voti (la maggioranza qualificata): 125 favorevoli e 54 contrari.

straordinario aveva già discusso casi particolari e modalità di ri-ammissione dei divorziati risposati ai sacramenti, proponendo varie forme possibili, tra cui un cammino penitenziale sotto la responsabilità del vescovo⁵. *L'Instrumentum laboris* specifica meglio questo punto e lo amplia, chiedendo di ripensare «le forme di esclusione attualmente praticate nel campo liturgico-pastorale, in quello educativo e in quello caritativo» di questi fedeli, che non sono esclusi dalla Chiesa.

Se queste proposte hanno senso e possono essere prese in considerazione, è proprio perché introducono il riferimento alla coscienza individuale, un fattore di cui non si può avere un'evidenza oggettiva tale da rientrare come elemento di valutazione nel procedimento giuridico, pur avendo un ruolo essenziale nel determinare le vicende matrimoniali e familiari. Alcuni divorziati risposati vivono situazioni irreversibili, consapevoli del fallimento, a volte colpevole, della precedente unione, ma impossibilitati a porvi rimedio senza causare ulteriori ferite e danni anche peggiori. Bisogna poi discernere i casi in cui la situazione oggettiva di peccato è o meno imputabile dal punto di vista morale.

Implicazioni del dibattito in corso

L'approccio teologico-pastorale adottato finora nel processo sinodale ha implicazioni che vanno oltre le questioni dibattute, toccando non solo alcuni punti essenziali della prassi ecclesiale, ma anche il modo in cui il Magistero affronta le sfide del mondo contemporaneo con i suoi rapidi cambiamenti.

Se, infatti, il discernimento delle situazioni particolari va fatto a partire dal riconoscimento dei *semina Verbi* e con una prospettiva di sviluppo temporale, il sacramento o l'istituto del matrimonio non segnano tanto l'inizio di un cammino, la nascita di una nuova famiglia che prima era del tutto inesistente, ma rappresentano una tappa fondamentale all'interno di un cammino di progressiva consapevolezza di ciò che Dio ha già seminato e fatto crescere e che si rende visibile nei segni veri, buoni e belli che accompagnano la relazione. **Si potrebbe parlare di un approccio fenomenologico al matrimonio, a partire da un'esperienza sottoposta a discernimento**, in cui la Chiesa ha principalmente il compito di riconoscere e accompagnare il processo spirituale in atto. Anche per questo i documenti esaminati pongono grande enfasi sulla formazione e sui cammini di prepara-

⁵ La sintesi del dibattito si trova al n. 52 della *Relatio Synodi*, che ha ricevuto il minor numero di consensi: 104 voti a favore e 74 contro. I media hanno enfatizzato la proposta del cammino penitenziale come se fosse una novità introdotta dall'*Instrumentum laboris*, ma in realtà si trovava già nella *Relatio Synodi*. La novità del documento preparatorio a questo proposito è invece l'interpretazione di FC, n. 84 e la riproposizione del riferimento alla legge della gradualità, scartato in precedenza.



zione alle nozze e propongono la costituzione di appositi uffici di consulenza matrimoniale gratuita presso le diocesi.

Andando oltre la distinzione mediatica e semplicistica fra conservatori e progressisti, **il Sinodo potrebbe essere il punto di partenza per una più ampia revisione della pastorale sacramentale della Chiesa, chiarendo anche meglio il rapporto fra i sacramenti, in particolare matrimonio, riconciliazione ed eucarestia.** Il primo, ad esempio, insistendo su una realtà innanzitutto “naturale”, può stimolare la riflessione teologica a comprendere più in profondità la relazione fra creazione e redenzione tenendo conto del processo di secolarizzazione. Anche il potere di sciogliere e legare che la Chiesa ha ricevuto da Cristo può essere visto in una luce nuova e l'eucarestia considerata sempre più un rimedio per i peccatori e non un premio per i giusti (cfr Schockenhoff 2014 e Fumagalli 2014a).

Come si vede, quindi, le risposte che il Sinodo darà alle sfide pastorali relative a famiglia e matrimonio coinvolgono gli aspetti fondamentali della vita ecclesiale. Spetterà poi a papa Francesco raccoglierle nell'esortazione post-sinodale e indicare la direzione in cui procedere in modo che la misericordia sia sempre più il fondamento teologico e pastorale dell'azione della Chiesa nel mondo contemporaneo.

Magistero (testi in <www.vatican.va>)

FC = GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 1981.

GS = CONCILIO VATICANO II, costituzione apostolica *Gaudium et spes*, 1965.

LF = FRANCESCO, enciclica *Lumen fidei*, 2013.

Instrumentum laboris = SINODO DEI VESCOVI, XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Instrumentum laboris*, 23 giugno 2015.

Relatio Synodi = SINODO DEI VESCOVI, III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Relatio Synodi*, 18 ottobre 2014.

Bibliografia

BOZZOLO A. – CHIODI M. ET AL. (2015), *Famiglia e Chiesa. Un legame indissolubile*, LEV, Città del Vaticano.

BRENA G. L. (2015), «Misericordia e verità», in *La civiltà cattolica*, 3958, 329-338.

COSTA G., «Sinodo sulla famiglia: la Chiesa in travaglio», in *Aggiornamenti Sociali*, 8-9, 533-540.

FUMAGALLI A. (2014a), *Il tesoro e la creta. La sfida sul matrimonio dei cristiani*, Queriniana, Brescia.

— (2014b), «*Il matrimonio dei cristiani. un contributo al cammino sinodale della Chiesa*», in *Aggiornamenti sociali*, 12, 812-825.

GAUDEMET J. (1987), *Le mariage en Occident*, Cerf, Paris (trad. it. *Il matrimonio in Occidente*, SEI, Torino 1989).

KASPER W. (2014a), *Il Vangelo della famiglia*, Queriniana, Brescia (ed. or. *Das Evangelium von der Familie*, Verlag, Freiburg).

— (2014b), «Il messaggio della misericordia», in *Aggiornamenti Sociali*, 10, 630-636.

— (2010), *Christliche Ehe*, Verlag, Freiburg (trad. it. *Il matrimonio cristiano*, Queriniana, Brescia 2014).

MELLONI A. (2015), *Amore senza fine, amore senza fini*, il Mulino, Bologna.

MÜLLER G.H., «Indissolubilità del matrimonio e dibattito sui divorziati risposati e i sacramenti», in DODARO R. (2014) *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, Cantagalli, Siena 139.

SCHOCKENHOFF E. (2014), *La Chiesa e i divorziati risposati. Questioni aperte*, Queriniana, Brescia (ed. or. *Chancen zur Versöhnung? Die Kirche und die wiederverheirateten Geschiedenen*, Verlag, Freiburg 2012).